



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
causa n. 1/2016 - sentenza

In nome di Dio SS^o e della Serenissima Repubblica di San Marino

La Corte per trust e i rapporti fiduciari

in composizione collegiale

- Presidente Maurizio Lupoi, Giudice Antonio Gambaro -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1 del 2016

fra i coniugi Tarcisio **Raimondi** e Maria Grazia **Cattivelli** con gli avv. Luca Della Balda e Arianna Della Balda - attori;

e **Asset Banca** Spa con l'avv. Marco Valli - convenuta

§1. IL RAPPORTO FRA LE PARTI E LA SUA ESECUZIONE

- 1.1. Gli attori, cittadini e residenti italiani, stipularono con la banca convenuta il 31 agosto 2005 il contratto di deposito titoli e valori a custodia e amministrazione n. 00/71/01197 collegato al conto corrente n. 10017798 ai medesimi in pari data intestato.
- 1.2. Secondo le disposizioni contrattuali la banca era tenuta a movimentare il deposito titoli solo in forza di istruzioni inviatele dagli attori. Dalle contrapposte allegazioni delle parti e dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è emerso che gli attori mai dettero alcuna istruzione personalmente; le istruzioni vennero sempre date da un loro delegato, Mario Turci, il quale si avvaleva della via telefonica.
- 1.3. Gli attori hanno dedotto che la banca convenuta:
 - 1.3.1. ha eseguito operazioni in mancanza delle relative istruzioni;
 - 1.3.2. ha scorrettamente dato corso a una operazione di concambio di azioni Alitalia il 28 agosto 2009;
 - 1.3.3. non ha adempiuto né le obbligazioni di rendiconto né le obbligazioni di cura e diligenza imposte dalla legge agli intermediari finanziari.
- 1.4. Circa il punto 1.3.2, la banca ha immediatamente manifestato il proprio intendimento di soddisfare la doglianza formulata dagli attori. Le parti hanno convenuto che l'importo dovuto era di € 26.517,78: esso è stato versato dalla banca agli attori nel corso del giudizio ed è stato dagli attori accettato a titolo soddisfattivo della relativa pretesa.

§2. LE OPERAZIONI ESEGUITE IN MANCANZA DI ISTRUZIONI

- 2.1. Inizialmente gli attori, in sede stragiudiziale come in sede giudiziale, avevano contestato tre operazioni quali operazioni eseguite dalla banca senza le correlative istruzioni; tuttavia, all'udienza del 22 marzo, la procura attrice ha dato atto che due fra tali operazioni si elidevano ed è quindi rimasta in contestazione la sola operazione di acquisto di 30.000 azioni ordinarie Alitalia, avvenuta il 2 gennaio 2007 verso il pagamento di € 32.409,52.
- 2.2. La procura convenuta, nella finale discussione della causa, ha segnalato che le 30.000 azioni erano poi rientrate fra quelle oggetto del concambio; sollecitata dalla Corte, la procura attrice ne ha convenuto e ha determinato l'importo ricavato in € 4.685; conseguentemente ha ridotto la propria domanda di tale importo mediante dichiarazione a verbale.
- 2.3. L'unica questione da decidere riguarda, quindi, se la banca debba o meno restituire agli attori la somma impiegata per l'acquisto delle azioni Alitalia, al netto di quanto poi ricavato dal concambio, e cioè € 27.724,52.
- 2.4. L'istruttoria testimoniale è stata minuziosa e si è svolta attraverso le deposizioni di Mario Turci, consulente degli attori e da essi indotto, di Giacomo Ercolani e Daniele Ercolani, dipendenti della banca convenuta e da essa indotti, e infine, di Roberto Lorenzini, dipendente della banca al tempo dei fatti, al quale alcuni testi avevano fatto riferimento e che è stato quindi ammesso quale teste per tale motivo su richiesta degli attori.
- 2.5. In proposito, la Corte rammenta che nel corso dell'udienza del 22 marzo 2016 la Corte ha disposto che d'ora innanzi "non sarà più utilizzato il metodo dei capitoli di prova per la prova testimoniale, ma che quest'ultima sarà ammessa o meno sulla base della deduzione del complesso dei fatti sulla verità dei quali un teste sarà chiamato a deporre"; all'udienza del 18 aprile la Corte ha poi disposto che "si dia inizio alla prova verbalizzando "extense" e non riassumendo secondo la prassi della Corte e le indicazioni nelle Leges statutaе (lib. II, rubr. XXVIII)."
- 2.6. È agli atti (doc. 15 della produzione attrice) il documento denominato "Ordine di negoziazione ricevuto" n. 00050173 del 2 gennaio 2007, relativo all'acquisto delle 30.000 azioni Alitalia; non è stato possibile identificare quale sia stato il dipendente della banca che abbia siglato il documento, ma la Corte non avrebbe comunque ritenuto tale identificazione significativa alla luce della procedura a quel tempo applicata dalla banca convenuta per l'esecuzione degli ordini di negoziazione titoli provenienti dai clienti:
 - 2.6.1. la banca non teneva alcuna traccia degli ordini ricevuti telefonicamente dai clienti, neanche un informale brogliaccio;
 - 2.6.2. il tipo di documento sopra richiamato svolgeva la funzione di attestare l'ordine di negoziazione impartito dagli addetti della sala di negoziazione



agli operatori che lo avrebbero trasmesso a altra banca per l'esecuzione (Asset Banca non aveva accesso diretto alla Borsa): i dati dell'ordine erano allora registrati nel sistema informatico da un dipendente autorizzato, la cui sigla identificativa veniva automaticamente inserita dal sistema stesso in alto a destra (nel caso del doc. 15 la sigla è "MD" e corrisponde alla signora Mina Debora);

2.6.3. una volta stampato il documento, il dipendente che aveva passato l'ordine apponeva la propria sigla per attestare la conformità dei dati stampati a quelli comunicati verbalmente.

- 2.7. Non si sa a chi appartenga la sigla apposta al doc. 15. Lorenzini ha escluso di aver siglato lui il doc. 15, mentre il teste Giacomo Ercolani lo aveva ipotizzato.
- 2.8. Il teste Turci ha negato di avere impartito l'ordine telefonico relativo all'acquisto delle 30.000 azioni e, su specifica domanda, ha argomentato che in quel periodo il conto degli attori non presentava un saldo sufficiente per l'acquisto; la banca ha però prodotto documentazione che ha dimostrato il contrario. Il teste ha argomentato anche che gli attori avevano già una forte posizione in azioni Alitalia, ma sono risultati acquisti successivi del medesimo titolo, ordinati dal teste che, in quel periodo, sembra acquistasse azioni Alitalia anche per altro cliente.
- 2.9. La Corte non valuta il Turci Mario quale teste complessivamente credibile.
- 2.10. In materia di rendiconto spetta però al mandatario, e in genere al soggetto tenuto al rendiconto, di provare di avere agito nei termini del mandato o dell'incarico; tanto più quando il soggetto in questione sia altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modificazioni e dai connessi regolamenti emanati da Banca Centrale.
- 2.11. La Corte non può, quindi, valorizzare gli elementi indiziari che militerebbero in favore della posizione della banca convenuta perché l'onere della prova gravante su quest'ultima e non può essere adempiuto giovandosi di presunzioni non sufficientemente gravi né precise e peraltro fondate su una prassi di ordini di acquisto e vendita impartiti sempre e soltanto verbalmente in contrasto con le condizioni contrattuali. La Corte rileva che le prassi operative seguite a quel tempo dalla Banca l'hanno posta nella condizione di non poter fornire la prova che aveva l'onere di fornire in corrispondenza all'ovvio principio per cui quando il cliente neghi di aver autorizzato una operazione è onere della banca provare che l'operazione disconosciuta è stata autenticata e correttamente registrata
- 2.12. È per questa ragione che la domanda deve essere accolta.
- 2.13. Abilmente la procura convenuta ha dedotto all'ultimo minuto che l'aver gli attori accettato il risarcimento per l'errata esecuzione del concambio delle azioni Alitalia (sopra, 1.4), comprendente le 30.000 azioni in contestazione, ha

comportato la rinuncia alla domanda risarcitoria. Per aversi rinuncia ad una domanda espressa occorre, però, che dalle dichiarazioni o dalle condotte poste in essere dal rinunciante emerga la chiara intenzione di rinunciare alla domanda; l'effetto di quella accettazione è stato solo la riduzione del *quantum* della domanda risarcitoria, espressamente dichiarata dalla procura attrice (sopra, 2.2).

§3. SULLE SPESE

- 3.1. La Corte desidera dare atto alle procure costituite di avere svolto i rispettivi mandati con lealtà e correttezza, consentendo al procedimento di concentrarsi rapidamente sull'unica questione rimasta controversa, ma non può non rilevare che gli attori avrebbero potuto giungere al medesimo risultato anche stragiudizialmente, dato che la banca aveva offerto di risolvere le questioni relative al concambio prima dell'inizio di questa causa e che prima dell'inizio della causa sarebbe stato anche possibile identificare la duplicazione di posizioni che si elidevano (v. sopra, 2.1).
- 3.2. La Corte deve anche rilevare che le generiche doglianze relative alla mancanza di rendiconti e di informative non sono state coltivate nel corso del giudizio e che nessuna precisa domanda è stata in proposito formulata.
- 3.3. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che la soccombenza della convenuta è stata comunque parziale, la corte pone a carico di quest'ultima metà delle spese di giudizio degli attori - che liquida per l'intero in € 5.350,00, oltre 7% per spese generali, sulla base della notula ritualmente depositata, dalla quale ha stralciato l'onorario per la traccia strutturata perché non richiesta – e metà di quanto dagli attori versato per diritti di cancelleria, rimborso spese, compenso del Giudice (€ 7.775,00).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte per i trust e i rapporti fiduciari in composizione collegiale, viste le conclusioni definitivamente spiegate dalle parti:

1. accoglie la domanda risarcitoria degli attori, come ridotta in corso di causa, e quindi condanna la convenuta Asset Banca SpA a versare agli attori la somma di € 27.724,52 con interessi come per legge;
2. rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori;
3. condanna la convenuta a versare agli attori:
 - 3.1. la metà degli onorari di difesa e quindi € 2675, oltre il 7% per spese generali;
 - 3.2. la metà di quanto versato per diritti di cancelleria, spese e compenso del Giudice e quindi € 3887,50.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
causa n. 1/2016 - sentenza

4. restituisce il fascicolo alla Cancelleria con la sentenza affinché sia pubblicata senza indugio mediante inclusione nel fascicolo telematico, dandone avviso alle procure costituite.

Borgo Maggiore, 7 giugno 2016

